

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601-711-1171-1198-B)

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dovuta nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ed eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo».

Art. 43.

43.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «senza maggiori oneri o costi».

ORDINE DEL GIORNO

G45.100

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 601-711-1171-1198-B, recante nuova disciplina dell'ordinamento forense,

premesso che:

si rende necessario introdurre misure volte alla regolamentazione in tema di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:

prevedere che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possa essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale;

stabilire che l'esame di stato si svolga con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, nonché prevedere che nel decreto venga stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

EMENDAMENTI

Art. 45.

45.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione».

Art. 46.

46.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 7 sostituire le parole: «senza commenti» con la seguente: «annotati».
